Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 **ROMA — Sabato, 31 luglio** **Numero 178.**

DIREZIONE — *Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Errata-corrige.

Nel R. decreto 18 agosto 1903, n. DLXXII, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, n. 159, a pag. 3755, la enumerazione delle persone cui il governatore della Somalia italiana è autorizzato a concedere un appezzamento di terreno dell'estensione di ettari 5000, dev'esser letta nel seguente ordine: marchese Pietro Afan di Rivera, dott. Leonardo Fanelli, Calcedonio Colalucci, Annibale Calisti, e non come leggesi, per errore della copia trasmessaci, nella predetta *Gazzetta*.

Il numero 526 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli Istituti d'istruzione agraria (scuole pratiche e speciali di agricoltura) sono distinti in Istituti di primo grado ed Istituti di secondo grado.

Sono Istituti di primo grado le scuole pratiche di agricoltura; sono di secondo grado le scuole speciali di agricoltura.

Art. 2.

Gli insegnanti di detti Istituti sono, per quanto concerne gli stipendi, distribuiti nei due ruoli indicati dalle tabelle *A* (scuole pratiche) e *B* (scuole speciali).

Art. 3.

Gl'insegnanti di ciascun ruolo si distinguono in straordinari ed ordinari.

I concorrenti riconosciuti idonei per le cattedre messe a concorso, saranno assunti in servizio con decreto Ministeriale, secondo la graduatoria conseguita, col grado di straordinario, col quale resteranno a titolo di prova non meno di un triennio.

L'insegnante straordinario, durante tale periodo di prova, sarà sottoposto a speciali ispezioni.

Prima che s'inizi l'anno scolastico ed in base alle ispezioni ed ai rapporti dei direttori di Istituti, il Ministero, sentita la Giunta per l'insegnamento agrario, con decreto Reale assumerà definitivamente in servizio, col grado di ordinari, tutti gl'insegnanti straordinari, che durante i tre anni precedenti (computandosi come anno compiuto la frazione di anno non inferiore a nove mesi), abbiano impartito l'insegnamento senza interruzione e lodevolmente.

Qualora i risultati del periodo di prova di un triennio non siano tali da consentire la nomina ad ordinario, l'insegnante straordinario avrà diritto di ottenere la prova di un ulteriore anno, dopo il quale, se questa gli sia riuscita favorevole, sarà assunto definitivamente in servizio col grado di ordinario.

Lo straordinario, che allo scadere del triennio ed eventualmente del quadriennio di prova, non venga nominato ordinario, sarà, udito il parere della Giunta per l'insegnamento agrario, dispensato dal servizio.

Le promozioni ad ordinario avranno decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno.

Il servizio prestato dagl'insegnanti, come professori straordinari, è sempre valutato agli effetti della pensione.

Art. 4.

L'insegnante straordinario che in seguito a concorso passa dal ruolo degli Istituti di primo grado a quello di secondo grado, deve compiere il suo periodo di prova nel nuovo ruolo, osservando le norme contenute nell'art. 3. In ogni caso il suo passaggio non diventerà definitivo se non dopo almeno un anno di servizio nel nuovo ruolo.

L'insegnante ordinario che passa per concorso dal ruolo degli Istituti di primo grado a quello degli Istituti di secondo grado, conserva, per gli effetti dello stipendio e della carriera, la propria anzianità.

Art. 5.

Ogni insegnante avrà diritto di conseguire successivamente, a datare dal suo passaggio ad ordinario:

1° gli aumenti quinquennali nella misura fissa stabilita nelle tabelle *A* e *B*;

2° due aumenti sessennali entrambi pari ad un decimo dello stipendio conseguito al termine dei predetti aumenti fissi.

Art. 6.

Oltre agli aumenti per anzianità nei periodi stabiliti dall'art. 5, n. 1, potranno esser fatte promozioni per merito distinto fra gl'insegnanti ordinari, che si trovino a distanza di uno o due anni dalla scadenza normale di detti periodi.

Il Ministero, sentita la Giunta per l'insegnamento agrario, che prenderà in esame i titoli di merito degli insegnanti che si trovano nelle predette condizioni, stabilirà la graduatoria dei meritevoli della promozione anticipata.

I promossi per merito non potranno essere in ciascun anno in numero superiore alla metà di quelli giudicati meritevoli, e le promozioni saranno fatte per ordine di merito in base alla graduatoria.

Nessun insegnante potrà ottenere per merito due aumenti anticipati consecutivi.

Anche per gl'insegnanti promossi per merito la scadenza del quinquennio e del sessennio decorrerà dalla data dell'aumento medesimo.

Art. 7.

Il numero degli insegnanti come quello degli assistenti è fissato dalla tabella *C* allegata alla presente legge.

Art. 8.

L'incarico della direzione sarà conferito per concorso, al quale prenderanno parte gli insegnanti che abbiano conseguito da non meno di tre anni il grado d'ordinario nel ruolo delle scuole cui la nomina si riferisce.

L'incarico della direzione è triennale e sarà rinnovato per successivi eguali periodi, tenuto conto dei risultati delle ispezioni e sentito l'avviso della Giunta per lo insegnamento agrario.

Gli insegnanti incaricati della direzione di un Istituto, hanno diritto ad una indennità annua nella misura da L. 400 a L. 700 aumentabile a L. 1000 per le scuole aventi doppio corso, che continuerà ad essere corrisposta sul bilancio dei singoli Istituti.

Art. 9.

Al numero degli assistenti stabiliti dal Regio decreto 13 luglio 1890, n. 6987, modificato dal R. decreto 12 febbraio 1893, n. 52, per le scuole speciali, sono aggiunti altri 17 posti da destinarsi alle scuole pratiche d'agricoltura, ed il loro numero complessivo risulta dalla tabella *C* di cui all'art. 7.

Art. 10.

Gli assistenti delle scuole speciali e pratiche di agricoltura sono nominati con decreto Ministeriale secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, e sono equiparati agli impiegati dello Stato, agli effetti della pensione.

Gli assistenti in carica all'applicazione della presente legge, su proposta delle singole scuole, potranno essere riconfermati.

Gli stipendi degli assistenti sono stabiliti secondo le tabelle *D* (scuole pratiche) ed *E* (scuole speciali) annesse alla presente legge.

Art. 11.

Ogni assistente conseguirà al termine del triennio di straordinario il passaggio ad ordinario.

Art. 12.

I capi tecnici delle scuole pratiche e speciali di agricoltura (capo coltivatore, capo vignaiuolo, capo canti-

niere, capo casaro, capo giardiniere), saranno nominati con decreto Ministeriale e soggetti a conferma annua, su proposta dei Comitati amministrativi delle singole scuole.

Gli assegni dei capi tecnici sono stabiliti secondo la tabella *F* annessa alla presente legge.

Detto personale sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ed alle relative spese si provvederà col bilancio delle singole scuole e con uno stanziamento da iscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La quota di concorso governativo sarà in ragione dei tre quinti della spesa; la misura, le condizioni e le norme per la liquidazione della rendita vitalizia saranno determinate per decreto Reale, sentita la Giunta per lo insegnamento agrario.

Art. 13.

Alla nomina del rimanente personale tecnico, a quello amministrativo, di vigilanza e di servizio, sarà provveduto secondo le norme della legge 6 giugno 1885, n. 3141.

Detto personale sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, ed alle relative spese si provvederà secondo le norme di cui all'articolo precedente.

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

Per gli effetti della presente legge, lo stipendio di ciascun attuale insegnante titolare si considererà formato come segue:

1° dal suo stipendio di ruolo;

2° dai sessenni in godimento all'attuazione della presente legge.

Art. 15.

All'applicazione della presente legge lo stipendio dei professori titolari sarà accresciuto dell'aumento fisso di L. 500; quello dei maestri censori titolari di L. 300.

Inoltre quelli tra i titolari che, all'applicazione della legge, compiano almeno 20 o 10 anni di servizio di ruolo avranno un ulteriore aumento fisso di stipendio pari rispettivamente ai tre decimi ed ai due decimi dell'aumento stabilito dal comma precedente.

Gli attuali maestri censori titolari di ruolo delle scuole speciali di agricoltura, pei quali la decorrenza della prima nomina a titolare data dal 1° gennaio 1886, avranno inoltre un aumento di L. 200.

Art. 16.

All'applicazione della presente legge i professori reggenti che abbiano raggiunto tre anni di servizio, avranno il grado e lo stipendio di professori ordinari aumentato della quota fissa di L. 500.

I reggenti che, all'applicazione della presente legge, abbiano raggiunto uno stipendio superiore a quello iniziale d'ordinario, lo conserveranno, conseguendo altresì l'aumento fisso predetto.

I maestri censori reggenti, che si trovino nelle predette condizioni, avranno il grado e lo stipendio di ordinari aumentato della quota fissa di L. 300.

Quelli fra i professori reggenti, che all'applicazione della presente legge, avranno compiuto otto anni di servizio, negli Istituti contemplati dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141, oltre agli aumenti fissi predetti avranno un ulteriore aumento di L. 250.

I maestri censori reggenti che si trovino nella stessa condizione, avranno un ulteriore aumento di L. 200.

Quelli fra i professori reggenti che, all'applicazione della presente legge, avranno compiuto 16 anni di servizio, oltre allo stipendio iniziale secondo le tabelle *A* o *B*, percepiranno un aumento tale da far sì che il loro stipendio complessivo uguagli lo stipendio minimo che in forza degli articoli 14 e 15 spetterà ai titolari.

Art. 17.

I professori i quali, all'applicazione della presente legge, abbiano superato, fra stipendio e sessenni già maturati, il limite massimo stabilito dalla presente legge, godranno la quota fissa di L. 500, di cui all'art. 15 ed avranno inoltre diritto a due ulteriori aumenti sessennali sullo stipendio che percepiscono all'atto dell'applicazione della presente legge.

Art. 18.

Gli aumenti di stipendio concessi agli insegnanti dal 1° gennaio 1909 per effetto della presente legge, non tolgono, agli insegnanti stessi, il diritto alle quote dell'aumento sessennale, stabilito con l'art. 215 della legge 13 novembre 1859 (richiamato da quella 6 giugno 1885, n. 3141, che governa le scuole agrarie), e corrispondenti al tempo di servizio decorso dalla promozione a titolare o dall'ultimo sessennio iniziato anteriormente alla data del 1° gennaio 1909.

Tali quote verranno corrisposte a ciascun insegnante allorchè matura il periodo sessennale, decorrente dalla data della promozione a titolare o dell'ultimo sessennio conseguito anteriormente al 1° gennaio 1909 e formeranno parte integrante dello stipendio di ciascun insegnante.

Art. 19.

Gl'insegnanti conservano, riguardo all'anzianità, l'ordine nel quale erano classificati nei precedenti rispettivi ruoli.

Art. 20.

All'applicazione della presente legge i professori reggenti di ultima classe, per i quali non sia trascorso un triennio dalla data della rispettiva nomina, avranno lo stipendio fissato per i professori straordinari fino alla loro nomina a ordinari e, al compimento del triennio, i benefizi di cui al primo comma dell'art. 16.

Art. 21.

Per il passaggio da straordinari ad ordinari degli assistenti presentemente in carica, sarà tenuto conto del servizio prestato prima dell'applicazione della presente legge.

Lo stipendio di ciascun assistente attualmente in funzione sarà regolato in base alla tabella *E* (art. 10) ed alla disposizione di cui all'art. 11 della presente legge.

Art. 22.

I capi tecnici confermati nel rispettivo ufficio, i quali all'applicazione della presente legge abbiano non meno di tre anni di servizio, conseguiranno il diritto al riconoscimento di tale periodo di tempo per ottenere il primo aumento di assegno indicato nella tabella *F* (art. 12).

Art. 23.

I contributi che gli enti morali, per obbligo di legge o per convenzioni speciali, corrispondono attualmente per il mantenimento delle scuole speciali e pratiche di agricoltura, continueranno ad essere pagati nella stessa misura.

Le spese che al 31 dicembre 1908 gravano sui bilanci delle scuole per pagamento di stipendi ed assegni, rimangono consolidate, e l'aumento, determinato dall'applicazione della presente legge, sta a carico del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 24.

La presente legge avrà effetto a datare dal 1° gennaio 1909.

Art. 25.

Con apposito regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentita la Giunta per l'insegnamento agrario, saranno stabilite le norme in ordine agli incarichi di speciali insegnamenti, ai compensi per la direzione di laboratorî, per gli incarichi e per le ore di lezione in più oltre quelle a cui ogni insegnante è obbligato.

Le spese relative graveranno sul bilancio delle singole scuole.

Art. 26.

Il Governo del Re è autorizzato ad iscrivere sullo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1908-909 e per gli esercizi successivi, le somme necessarie alle maggiori spese dipendenti dall'applicazione della presente legge.

Art. 27.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 19 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Tabella **A.**

Stipendi degli insegnanti delle scuole pratiche d'agricoltura.

Professori straordinari	L. 1,800
» ordinari, con stipendio iniziale	» 2,000
Aumenti quinquennali.	
1° di L. 500	L. 2,500
2° » » 500	» 3,000
3° » » 500	» 3,500
4° » » 500	» 4,000
Stipendio massimo, compresi gli aumenti di due decimi	» 4,800
Maestri censori straordinari	» 1,600
» » ordinari (stipendio iniziale)	» 1,800
Aumenti quinquennali.	
1° di L. 300	L. 2,100
2° » » 300	» 2,400
3° » » 300	» 2,700
4° » » 300	» 3,000
Stipendio massimo, compresi gli aumenti di due decimi	» 3,600

Tabella **B.**

Stipendi degli insegnanti delle scuole speciali d'agricoltura.

Professori straordinari	L. 2,200
» ordinari, stipendio iniziale	» 2,500
Aumenti quinquennali.	
1° di L. 500	L. 3,000
2° » » 500	» 3,500
3° » » 500	» 4,000
4° » » 500	» 4,500
Stipendio massimo, compresi gli aumenti di due decimi	» 5,400
Maestri censori straordinari	» 1,800
» ordinari, stipendio iniziale	» 2,000
Aumenti quinquennali.	
1° di L. 300	L. 2,300
2° » » 300	» 2,600
3° » » 300	» 2,900
4° » » 300	» 3,200
Stipendio massimo compresi gli aumenti di due decimi	» 3,840

Tabella **C.**

Insegnanti delle RR. scuole pratiche di agricoltura.

Professori	N. 58
Maestri censori	» 26

Insegnanti delle RR. scuole speciali d'agricoltura.

Professori	N. 36
Maestri censori	» 8

Assistenti delle RR. scuole pratiche e speciali di agricoltura	N. 34

Tabella **D.**

Stipendi degli assistenti delle scuole pratiche di agricoltura.

Assistenti straordinari	L. 1,200
Id. ordinari (dopo un triennio di straordinariato)	» 1,500

Tabella **E.**

Stipendi degli assistenti delle scuole speciali d'agricoltura.

Assistenti straordinari	L. 1,300
Id. ordinari (dopo un triennio di straordinariato)	» 1,600

Tabella **F.**

Capi tecnici delle scuole pratiche d'agricoltura.

Assegno iniziale	L. 1,200
Una promozione di L. 300 dopo un triennio	» 1,500
Due aumenti sessennali di L. 150	» 1,800

Capi tecnici delle scuole speciali d'agricoltura.

Assegno iniziale	L. 1,500
Una promozione di L. 300 dopo un triennio	» 1,800
Due aumenti sessennali di L. 180	» 2,160

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 527 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Lo stipendio dei professori ordinari delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e quello dei direttori ordinari delle stazioni agrarie e speciali è fissato in L. 7000 annue.

Lo stipendio del direttore del laboratorio di botanica crittogamica, annesso alla R. Università di Pavia, è fissato in L. 3000 annue.

Lo stipendio dei professori straordinari delle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del R. Istituto agrario superiore sperimentale di Perugia e quello dei direttori straordinari delle RR. stazioni agrarie e speciali, è fissato in L. 4500 annue.

Lo stipendio dei professori ordinari e dei direttori ordinari degli Istituti predetti si accresce fino ad un massimo di L. 10,000 con quattro aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno.

Lo stipendio dei professori e direttori straordinari dei predetti Istituti, si accresce con aumenti quinquennali di un decimo senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori e direttori ordinari.

Il ruolo organico dei professori ordinari, straordinari e incaricati delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano, Perugia e Portici, delle stazioni agrarie e speciali e del laboratorio crittogamico di Pavia è quello indicato alla tabella *A*.

Art. 2.

Lo stipendio dei professori incaricati di ruolo delle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, è fissato in L. 2000 annue.

Art. 3.

I nuovi posti di professore ordinario o di professore straordinario negli Istituti predetti devono essere istituiti per legge.

Art. 4.

I professori ufficiali non hanno diritto ad alcuna retribuzione per i corsi liberi che impartiscono.

Art. 5.

I professori straordinari ed i direttori straordinari delle stazioni agrarie e speciali potranno conseguire la promozione ad ordinari dopo un triennio di grado, sentito il parere del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale e in seguito al giudizio di apposita Commissione nominata dal Consiglio superiore medesimo.

Art. 6.

I professori sono obbligati a dare entro l'anno accademico e secondo l'orario prestabilito al principio dell'anno stesso, non meno di cinquanta lezioni.

Le segreterie dei predetti Istituti terranno conto delle lezioni fatte da ciascun professore.

Il professore che senza giusti motivi riconosciuti dal Ministero, non adempia all'obbligo anzidetto, è ammonito e dell'ammonizione è data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero di agricoltura. Se l'ammonizione resterà inefficace il professore sarà deferito al Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale, il quale procederà a norma degli articoli 107 e 108 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Art. 7.

Non sarà valido e dovrà essere ripetuto in un altro anno, ogni corso per il quale a cagione di mancanza o di tumulto degli studenti, il professore non abbia potuto fare il numero delle lezioni prescritte dall'articolo precedente.

Art. 8.

I direttori degli Istituti predetti ed i professori direttori di laboratorî e gabinetti scientifici non possono, sotto la loro personale responsabilità, eccedere nelle spese i fondi loro assegnati anno per anno a titolo di dotazione o di assegni straordinari.

Art. 9.

I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente

nella sede dell'Istituto superiore ove insegnano. Possono però essere autorizzati dal ministro a risiedere in località prossima a quella in cui esercitano l'insegnamento, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri.

Art. 10.

I professori degli Istituti superiori predetti e delle stazioni agrarie e speciali, che hanno compiuto l'età di 75 anni, sono collocati a riposo e sono ammessi a liquidare la pensione, o la indennità loro spettante a termini di legge.

Art. 11.

Gli organici e gli stipendi del personale assistente degli Istituti superiori predetti e delle stazioni agrarie e speciali, sono stabiliti, in conformità della tabella *B*, annessa alla presente legge.

I sessenni maturati sugli stipendi degli assistenti degli Istituti superiori e delle stazioni agrazie, sono assorbiti dagli aumenti stabiliti con la presente legge, salvo a conservare come assegno personale la somma eccedente il nuovo stipendio.

Art. 12.

Il personale di segreteria degli Istituti superiori predetti e delle stazioni agrarie e speciali è nominato con decreto Reale ed equiparato agli impiegati dello Stato per gli effetti della legge sulle pensioni.

La spesa relativa, cui provveggono gli Istituti con le rispettive dotazioni, sarà inscritta in apposito capitolo del bilancio del Ministero di agricoltura.

Il ruolo organico del personale medesimo è fissato dalla tabella *C* annessa alla presente legge.

Il personale attualmente in carica è confermato su proposta dei direttori degli Istituti. Alle vacanze che potranno verificarsi, si provvederà mediante concorso.

I sessenni maturati sugli stipendi di detto personale sono assorbiti dagli aumenti stabiliti con la presente legge, salvo a conservare come assegno personale la somma eccedente il nuovo stipendio.

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

I professori ordinari delle scuole superiori sopra dette e dell'Istituto agrario superiore di Perugia ed i direttori delle stazioni agrarie e speciali in servizio all'attuazione della presente legge, non potranno conseguire più di quattro aumenti quinquennali, compresi quelli già precedentemente conseguiti od in corso di maturazione.

Gli aumenti conseguiti saranno elevati nella misura dall'art. 1.

Art. 14.

Perciò che riguarda il trattamento degli insegnanti del R. Istituto agrario superiore di Perugia, la presente legge avrà il suo effetto dal momento in cui la fondazione per l'istruzione agraria in Perugia avrà elevato il suo contributo da L. 40,000 a L. 45,000, ed avrà stipulato col Governo la relativa Convenzione.

Art. 15.

I professori che all'attuazione della presente legge avranno il grado di ordinario, compiuta l'età di 75 anni potranno essere mantenuti nel loro grado ed ufficio, in seguito a parere del Consiglio superiore dell' insegnamento agrario, industriale e commerciale quando concorrano per essi le condizioni volute dall'art. 69 della legge 15 novembre 1859, n. 3725.

Art. 16.

I professori ordinari e straordinari come pure quelli delle stazioni agrarie e speciali, in carica all'attuazione della presente legge che saranno collocati a riposo per effetto dell'art. 10 avranno diritto al minimo della pensione, anche se non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio.

Art. 17.

I capi tecnici ed il personale di servizio addetto alle scuole superiori di agricoltura, all'Istituto agrario superiore di Perugia ed alle stazioni agrarie e speciali sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ed alle relative spese si provvederà col bilancio dei singoli Istituti e con uno stanziamento da inscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La quota del concorso governativo sarà in ragione dei tre quinti della spesa; la misura, le condizioni e le norme per la liquidazione della rendita vitalizia saranno determinate per decreto Reale, sentita la Giunta per l'insegnamento agrario.

Art. 18.

Al personale assistente e di segreteria sono applicabili gli articoli 4 e 10 al 28 della legge 25 giugno 1908, n. 290, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 19.

La presente legge avrà attuazione a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della promulgazione di essa.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, le variazioni dipendenti dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 19 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

COCCO-ORTU — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Tabella A.

Professori ordinari e straordinari delle scuole superiori di Milano e Portici, dell'Istituto superiore sperimentale agrario in Perugia e delle stazioni agrarie e speciali.

Scuola superiore di agricoltura di Milano.

5 Professori ordinari a . . . . L. 7,000 L. 35,000
8 Professori straordinari a . . » 4,500 » 36,000
4 Professori incaricati a . . . » 2,000 » 8,000

Scuola superiore di agricoltura di Portici.

5 Professori ordinari a . . . . L. 7,000 L. 35,000
8 Professori straordinari a . . » 3,000 » 54,000
4 Professori incaricati a . . . » 2,000 » 8,000

Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

4 Professori ordinari a . . . . . L. 7.000 L. 28,000
5 Professori straordinari a . . . L. 4,500 » 22,500

Stazioni agrarie e speciali.

10 Direttori a . . . . L. 7,000 L. 70,000

Laboratorio di botanica crittogamica di Pavia (annesso alla R. Università).

1 Direttore a . . . . L. 3,000 L. 3,000

Tabella B.

Assistenti delle scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici e dell'Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

Scuola superiore di Milano.

1 Assistente di 1ª classe a . . L. 2,000 L. 2,000
6 Assistenti di 2ª classe a . . . » 1,500 » 9,000

Scuola superiore di Portici.

1 Assistente di 1ª classe a . . L. 2,000 L. 2,000
7 Assistenti di 2ª classe a . . . » 1,500 » 10,500

Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

1 Assistente di 1ª classe a . . . L. 2,000 L. 2,000
5 Assistenti di 2ª classe a . . » 1,500 » 7,500

Assistenti delle stazioni agrarie e speciali

1. Stazione enologica di Asti:
1 Vice direttore a . . . . . . L. 2,400 L. 2,400
1 Assistente di 1ª classe a . . » 2,000 » 2,000
1 Assistente di 2ª classe a . . » 1,800 » 1,800

2. Stazione di entomologia agraria di Firenze:

1 Vice direttore a . . . . L. 2,400 L. 2,400
1 Assistente di 1ª classe a . . . » 2,000 » 2,000

3. Stazione di caseificio di Lodi:

1 Vice direttore a . . . . L. 2,400 L. 2,400
1 Assistente di 2ª classe a . . . » 1,800 » 1,800

4. Stazione agraria sperimentale di Modena:

1 Vice direttore a . . . . L. 2,400 L. 2,400
1 Assistente di 2ª classe a . . . » 1,800 » 1,800

5. Stazione di bachicoltura di Padova:

1 Vice direttore a . . . . L. 4,000 L. 4,000
1 Assistente di 2ª classe a . . . » 1,800 » 1,800

6. Stazione di granicoltura di Rieti:

1 Assistente di 1ª classe a . . . L. 2,000 L. 2,000
2 Assistenti di 2ª classe a . . . » 1,800 » 3,600

7. Stazione agraria sperimentale di Roma:

1 Vice direttore a . . . . L. 2,400 L. 2,400
3 Assistenti di 1ª classe a . . . » 2,000 » 6,000

8. Stazione di patologia vegetale di Roma:

1 Vice direttore a . . . . L. 2,400 L. 2,400
1 Assistente di 1ª classe a . . . » 2,000 » 2,000

9. Stazione agraria di Torino:

1 Vice direttore a . . . . L. 2,400 L. 2,400
1 Assistente di 1ª classe a . . . » 2,000 » 2,000
1 Assistente di 2ª classe a . . . » 1,800 » 1,800

10. Stazione di frutticoltura e agrumicoltura di Acireale:

1 Vice direttore a . . . . L. 3,500 L. 3,500
2 Assistenti di 1ª classe a . . . » 2,000 » 4,000
1 Assistente tecnico capo coltivatore a . . . . » 2,000 » 2,000

11. Laboratorio di botanica crittogamica di Pavia (annesso alla R. Università):

1 Assistente di 1ª classe a . . . L. 2,000 L. 2,000

Tabella C.

Personale delle segreterie delle scuole superiori d'agricoltura di Milano e Portici, dell'Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e delle stazioni agrarie e speciali.

Scuola superiore d'agricoltura di Milano.

1 Segretario capo a . . . . . L. 4,000 L. 4,000
1 Contabile a . . . . » 2,300 » 2,300
1 Bibliotecario a . . . . » 1,800 » 1,800
2 Applicati di segreteria a . . » 1,200 » 2,400

Scuola superiore d'agricoltura di Portici.

1 Segretario capo a . . . . . L. 4,000 L. 4,000
1 Bibliotecario a . . . . » 2,400 » 2,400
3 Applicati di segreteria a . . » 1,500 » 4,500

Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia:

1 Segretario capo a . . . . . . L. 4,000 L. 4,000
1 Economo a . . . . » 2,100 » 2,100
1 Contabile a . . . . » 2,100 » 2,100
1 Applicato di segreteria a . . . » 1,500 » 1,500

Stazioni agrarie e speciali — Stazione agraria di Roma:

1 Segretario contabile a . . . . L. 2,000 L. 2,000
1 Applicato di segreteria a . . » 1,500 » 1,500

Stazione di patologia vegetale di Roma:

1 Segretario contabile a . . . . L. 2,000 L. 2,000

Stazione agraria di Torino:

1 Applicato di segreteria a . . L. 1,500 L. 1,500

Stazione enologica di Asti:

1 Applicato di segreteria a . . L. 1,500 L. 1,500

Stazione agraria di Modena.

1 Applicato di segreteria a . . L. 1,500 L. 1,500

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. CCXXVII (Dato a Roma, il 1° luglio 1909), col quale si autorizza il comune di Viareggio ad applicare la tassa sulle aree fabbricabili e si approva il regolamento per l'applicazione della tassa sulle aree fabbricabili deliberato dal comune di Viareggio nelle adunanze consiliari in data 20 luglio 1906, 4 maggio 1907 e 15 ottobre 1908.

N. CCXXVIII (Dato a Roma, l'8 luglio 1909), col quale è data facoltà al comune di Busto Arsizio di applicare nell'anno 1909, la tassa di famiglia col limite massimo di L. 500.

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCXXXI (Dato a Roma, il 20 giugno 1909), col quale il Monte frumentario di Collecorvino (Teramo) è stato trasformato in Cassa di prestanze agrarie e col quale la Cassa stessa è stata fusa col Monte pecuniario del luogo, sotto l'Amministrazione della Congregazione di carità e fu approvato lo statuto organico degli enti fusi.

N. CCXXXII (Dato a Roma, il 1° luglio 1909), col quale l'Asilo infantile di Brembate Sopra è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. CCXXXIII (Dato a Roma, il 1° luglio 1909), col quale l'istituzione intitolata Opere pie d'Onigo in Pederobba (Treviso) è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. CCXXXIV (Dato a Roma, il 1° luglio 1909), col quale l'opera pia Adele Sforni è eretta in ente morale e concentrata nella Congregazione di carità di Borgoforte ed è approvato lo statuto organico di essa.

N. CCXXXV (Dato a Roma, l'8 luglio 1909), col quale l'Istituto femminile « Gioacchino Fiorito » in Rivoli (Torino), è eretto in ente morale.

N. CCXXXVI (Dato a Roma, l'11 luglio 1909), col quale l'Asilo infantile « Principessa Jolanda Margherita di Savoia » in Matera, è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. CCXXXVII (Dato a Roma, l'11 luglio 1909), col quale è data facoltà al comune di Terra del Sole di applicare nell'anno 1909 la tassa sul bestiame in misura eccedente, per tutte le voci della tariffa, i limiti massimi stabiliti dal regolamento provinciale.

N. CCXXXVIII (Dato a Roma, l'11 luglio 1909), col quale è data facoltà al comune di Preci di applicare nell'anno 1909 la tassa sul bestiame in base ad una tariffa di L 2.05 per la specie caprina.

N. CCXXXIX (Dato a Roma, l'11 luglio 1909), col quale è data facoltà al comune di Portolongone di applicare nel biennio 1909-910, la tassa sul bestiame in base alla tariffa di L. 1.50 per la specie caprina.

N. CCXL (Dato a Roma, l'11 luglio 1909), col quale è data facoltà al comune di Massafiscaglia di applicare nell'anno 1909, la tassa sul bestiame col limite massimo di L. 14.50 pei buoi, di L. 11.50 pei tori e per le vacche e di L. 6 pei vitelli.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M.** *il* **Re**, *in udienza del 15 luglio 1909, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monterosso Almo (Siracusa).*

SIRE!

Nel Consiglio comunale di Monterosso Almo, l'opposizione - dopo le elezioni parziali ordinarie dello scorso anno - avendo la prevalenza di un voto, respinse sistematicamente tutte le proposte dell'Amministrazione, la quale, ciò non pertanto, non si dimise. In seguito, i due gruppi vennero a disporre di forze eguali in Consiglio e le sedute si svolsero con estrema vivacità e violenza, tanto da rendere più volte necessario l'intervento di un funzionario di pubblica sicurezza.

Siffatte animosità, mentre paralizzano la vita dell'azienda, suscitano profonde agitazioni nella cittadinanza; e poichè vani riuscirono i tentativi di conciliazione fatti anche a mezzo di un commissario prefettizio, altro rimedio non resta che lo scioglimento di quel Consiglio comunale, come anche ebbe a ritenere il Consiglio di Stato con parere del 9 corrente.

Mi onoro quindi sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che in tale senso provvede.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monterosso Almo, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Gaetano Scavonetti è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 15 luglio 1909, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Sant'Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria).*

SIRE!

Perdura tuttora a Sant'Eufemia d'Aspromonte il perturbamento dello spirito pubblico che determinò le dimissioni dell'Amministrazione e poscia lo scioglimento di quel Consiglio comunale.

D'altra parte non essendo compiuto il riordinamento dei pubblici servizi e degli uffici, necessita prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione della rappresentanza ed io mi onoro sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che in tal senso provvede.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Santa Eufemia di Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Santa Eufemia di Aspromonte, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1908, col quale fu aperto un concorso per l'ammissione nella carriera di applicato di P. S., per 60 posti, di cui 20 riservati alle guardie di città, aventi compiuto 3 anni di servizio e con diritto alla nomina diretta ad applicato di P. S. di 3ª classe a misura dei posti disponibili, e 40 agli estranei all'Amministrazione della P. S., con diritto alla nomina ad alunno applicato;

Visti i processi verbali delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice dei candidati a detto concorso;

Visto che dei candidati appartenenti da 3 anni al corpo delle guardie di città solo 12 furono dichiarati idonei e che perciò gli altri 8 posti riservati a tale categoria di aspiranti vanno devoluti a beneficio dell'altra categoria, a norma dell'art. 35 del vigente regolamento 31 agosto 1907, n. 725;

Decreta:

Sono approvate le due seguenti graduatorie dei 60 aspiranti alla carriera di applicato di P. S. dichiarati vincitori del concorso nonchè la successiva graduatoria degli altri 29 aspiranti riconosciuti idonei.

Il presente decreto sarà pubblicato per ogni effetto di legge e registrato alla Corte dei conti.

Roma, 27 giugno 1909.

Il ministro
GIOLITTI.

I.

GRADUATORIA dei concorrenti appartenenti da 3 anni al corpo delle guardie di città, dichiarati vincitori del concorso, con diritto alla nomina ad applicato ad P. S. di 3ª classe a misura dei posti disponibili:

Riccardi Gennaro, punti 71 — Melani Aderardo, id. 71 — De Stefano Filippo, id. 68 — Mesiti Michele, id. 68 — Poncia Silvano, id. 68 — Francese Ferdinando, id. 66 — Repollino Alfredo, id. 64 — Carnazza Giuseppe, id. 64 — Rotelli Luigi, id. 64 — Nasta Olindo, id. 64 — Colantoni Ugo, id. 64 — Balduino Giuseppe, id. 63.

II.

GRADUATORIA degli altri concorrenti, di cui 48 vincitori del concorso e 29 riconosciuti idonei, ma non compresi fra i vincitori del concorso:

Vincitori del concorso.

Tocchi Antonio, punti 85 — Franco Felice, id. 81 — De Mattia Diego, id. 81 — Lotti Pietro, id. 79 — Leto Rosario, id. 79 — Ardizzone Edoardo, id. 78 — Spadaccini Francesco, id. 78 — Caroso Tommaso, id. 78 — Cozzi Renato, id. 75 — Morandi Luigi, id. 74 — Coco Giambattista, id. 73 — Rossini Luigi, id. 72 — Priorini Telesforo, id. 72 — Lo Grasso Gaspare, id. 72 — Fioretti Giovanni, id. 72 — Sudaro Giacomo, id. 72 — Di Galbo Pietro, id. 71 — Salan Vittorio, id. 71 — Di Martino Alberto, id. 71 — Lo Giudice Domenico, id. 71.

Vernile Eberardo, punti 71 — Saraceno Ignazio, id. 71 — Rossi Scipione, id. 71 — Moriniello Ottavio, id. 70 — Colella dott. Luigi, id. 70 — Tartaglia Giovanni, id. 70 — Marcolini Mario, id. 70 — Sampieri Pietro, id. 70 — Leto Vittorio, id. 70 — Smecca Ignazio, id. 69 — Bonato Ignazio, id. 69 — Sanfilippo Domenico, id. 69 — Caruso Guido, id. 69 — Cartia Francesco, id. 69 — Duchèn Alberto, id. 69 — Cangiano Alfredo, id. 69 — De Martino Umberto, id. 69 — Caruso Costantino, id. 68 — Benigni Domenico, id. 68 — Venturelli Umberto, id. 68 — Aluisi Goffredo, id. 68 — Giordano Francesco, id. 68 — De Napoli Giovanni, id. 68 — Arena Alfonso, id. 68 — Minicucci Cesare, id. 68 — Apatschnig Francesco, id. 68 — Stella Prospero, id. 68 — Bajo Carlo, id. 68.

Dichiarati idonei ma non compresi fra i vincitori del concorso.

Cerminara Alfredo, punti 67 — Lilli Amedeo, id. 67 — Virgilio Domenico, id. 67 — Braner Guglielmo, id. 67 — Azara Virgilio, id. 66 — Lolli Alceste, id. 66 — Vittori Giuseppe, id. 66 — Serafini Pirro, id. 66 — Calandra Francesco, id. 66 — Iasoni Pietro, id. 65 — Floris Romolo, id. 65 — Brunetti Amedeo, id. 65 — Marongiu Francesco, id. 65 — Spinelli Saverio, id. 65 — Bacigalupo Giacomo, id. 65 — Grimaldi Girolamo, id. 65 — Morra Federico, id. 64 — Musco Arturo, id. 64 — Manfra Armando, id. 64 — Laganà Francesco, id. 64 — Dolcetti Arturo, id. 64 — Giordano Carlo, id. 64 — Balladore Umberto, id. 64 — De Capo Fausto, id. 64 — Pesce Vincenzo, id. 63 — Pepe Livio, id. 63 — Traino Pasquale, id. 63 — Manna Giovanni, id. 63 — Romani Teseo, id. 63.

L'ispettore generale reggente la 5ª divisione
A. De Giorgio.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nei comuni di Fragagnano e Manduria, in provincia di Lecce, con decreto Ministeriale in data 30 luglio 1909, è stato esteso anche a quel territorio il divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera (Decreto 11 agosto 1902).

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 379,767 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,266,979 del già consolidato 5 0[0), per L. 435, al nome di Sturani Carlotta fu Luigi, moglie di Pagliaghi ing. Alfredo fu Salvatore, domiciliata in Firenze, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di *Gentile* e Carolina sorelle Battisti fu Pasquale, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece vincolarsi, per l'usufrutto stesso, a favore di *Anna Maria Gentile* e Carolina Battisti fu Pasquale, vere usufruttuarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75, 3.50 0[0 cioè: n. 244,746 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,042,419 del consolidato 5 0[0) per L. 60.56 al nome di Descalzi *Rosa* fu Nicola, minore, sotto l'Amministrazione della madre Brignole Vittoria fu Giambattista, domiciliata a Chiavari, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Descalzi *Gemma-Rosa* fu Nicola, minore, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto

Roma, il 30 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75, 3 50 0[0, cioè:

a) n. 561,960 per L. 150 - 140 al nome di *Pirella* Maria fu Lorenzo, nubile, domiciliata in Benevento;

b) n. 561,961 d'iscrizione per L. 112.50 - 105, al nome di *Pirella* Amalia, domiciliata in Benevento;

c) n. 564,962 d'iscrizione per L. 112.50 - 105, al nome di *Pirella* Giovannina domiciliata in Benevento (liberi) furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente a:

1° *Pilella* Maria - ecc., come sopra;

2° *Pilella* Amalia - ecc., come sopra;

3° *Pilella* Giovannina - ecc., come sopra, vere proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette inscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 412,110 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,308,585 del consolidato 5 0[0), per L. 30, al nome di Acerbi *Felice*, *Pietro*, Umberto ed Irene fu Guglielmo, minori, sotto la patria potestà della madre Francia Rosa vedova Acerbi Guglielmo, domiciliati in Tortona, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Acerbi *Giuseppe-Felice*, *Daniele-Pietro*, Umberto ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 luglio 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 31 luglio, in L. 100.17.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

30 luglio 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104.19 31	102.31 31	103.88 65
3 1/2 % *netto* ...	103.61 25	101.83 25	103.32 72
3 % *lordo*	72.07 08	70.87 08	71.27 41

CONCORSI

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 7 aprile 1909 col quale venne indetto il concorso per esame ad un posto di ispettore di ultima classe per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro, fissando per il 31 maggio p. p. il termine utile per la presentazione delle domande, e per i giorni 18, 20, 22, 23, 25, 27 e 29 ottobre p. v. lo svolgimento delle prove scritte;

Considerato che il programma di detto esame venne pubblicato, per la prima volta, l'11 marzo 1909, quasi contemporaneamente al decreto Ministeriale suindicato che indice il concorso, e ritenuto altresì che, per la vastità del programma stesso, ragioni di opportunità consigliano di rinviare il termine già fissato per le prove scritte;

Determina:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione all'esame suddetto viene rimandato al 15 settembre p. v., e l'epoca per lo svolgimento delle prove scritte è rinviata ai giorni 8, 10, 12 13, 15, 17 e 19 gennaio 1910.

Art. 2.

Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nel precedente decreto Ministeriale.

Roma, 28 luglio 1909.

Il ministro
CARCANO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISPETTORATO GENERALE
dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale

Concorsi ai posti di insegnante di plastica decorativa (ornamentale e di figura), d'insegnante di disegno d'ornato e di figura e d'insegnante di disegno geometrico, di architettura e di prospettiva nella R. scuola superiore d'arte applicata all'industria in Palermo.

Sono aperti in Roma, presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) i concorsi ai seguenti posti d'insegnante nella R. scuola superiore d'arte applicata all'industria in Palermo:

a) insegnante di plastica decorativa (ornamentale e di figura);

b) insegnante di disegno d'ornato e di figura;

c) insegnante di disegno geometrico, di architettura e di prospettiva.

I concorsi sono per titoli, ma la Commissione giudicatrice avrà facoltà d'invitare ad un esperimento i candidati giudicati migliori per i titoli esibiti.

La Commissione giudicatrice non farà dichiarazione di eleggibilità; ma proporrà, con relazioni motivate, per ciascun posto messo a concorso, non più di tre candidati, in ordine di merito e non mai alla pari.

I candidati prescelti saranno nominati, in via di esperimento per tre anni, con il grado di straordinari e con lo stipendio annuo di L. 2000.

Trascorso detto periodo, potranno essere nominati ordinari, con lo stipendio annuo di L. 2500, se avranno dimostrato di possedere le qualità e le attitudini necessarie.

I candidati prescelti sanno tenuti ad impartire fino a 18 ore di lezione per ogni settimana.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 1.20, dovranno pervenire al Ministero d'agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, non più tardi del 6 settembre 1909. Non sarà tenuto conto delle domande che giungessero dopo detto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ferroviari, e di quelle non corredate dei seguenti documenti:

1° certificato di nascita, autenticato a termini di legge;

2° certificato medico di sana costituzione fisica, autenticato dal sindaco;

3° certificato di immunità penale;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco o autenticato dal prefetto;

5° diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno.

I documenti dovranno essere in forma legale e provvisti delle necessarie autenticazioni; sarà titolo di preferenza l'abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

I documenti indicati ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi da quella del presente bando di concorso. Gli insegnanti delle scuole dipendenti dal Ministero e i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri, con decreto Reale o Ministeriale, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, sempre che risulti dai documenti prodotti che il candidato trovavasi in attività di servizio alla data del presente bando.

I candidati dovranno inoltre inviare saggi e disegni e potranno unire tutti quegli altri documenti che valgano a dimostrare la loro attitudine al posto cui aspirano.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti, che potessero, per qualsiasi causa, subire i saggi e i disegni inviati.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato un elenco, in carta libera ed in doppio esemplare, dei certificati, dei documenti e dei lavori inviati. I certificati e i documenti saranno restituiti a spese del Ministero; i saggi e i disegni saranno restituiti, invece, a spese del concorrente.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente il concorso al quale s'intende prender parte. Coloro che intendono prender parte a più concorsi dovranno inviare una domanda per ciascun concorso. I documenti e i lavori presentati per uno dei concorsi, saranno validi anche per gli altri.

Nelle domande dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati dai concorrenti.

Nessuna comunicazione preventiva sarà fatta dal Ministero in ordine alla regolarità delle domande e dei documenti presentati.

Roma, 30 luglio 1909.

Per il ministro
SANARELLI.

CONCORSO a premi fra le Casse agrarie della Sicilia indetto ai termini dell'art. 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100, con decreto Ministeriale in data 29 novembre 1908.

La Commissione nominata con decreto Ministeriale in data 3 maggio 1909 per presentare le proposte per il conferimento dei premi agli Istituti partecipanti al concorso indetto ai termini dell'art. 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100, tra le Casse agrarie della Sicilia con decreto 29 novembre 1908, ha tenuto le sue adunanze presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio nei giorni 2, 3 e 22 giugno u. s., presenti i commissari: senatore conte Paolano Manassei presidente, comm. dott. Vincenzo Magaldi, direttore generale del credito e della previdenza e comm. dott. Enea Cavalieri.

Essa constatò anzitutto il numero degli Istituti concorrenti: quattordici; e avendo ritenuto tale numero inadeguato allo sviluppo preso dalle istituzioni di credito agrario nella Sicilia, espresse il voto che per l'avvenire sia fatta una più larga e meno affrettata diffusione dei bandi di concorso.

Sempre in via preliminare la Commissione rilevò che la rinunzia a bandire l'altro concorso stabilito dalla legge suddetta fra i Consorzi e le Società agrarie non appariva, a giudizio di essa, abbastanza giustificato dalla considerazione che tale concorso andò altra volta interamente deserto, e che probabilmente lo stesso insuccesso si sarebbe ripetuto e manifestò il desiderio che, anche in attesa della riforma della legge, sia di nuovo indetto il concorso tra i Consorzi e le Società agrarie nel duplice intento di confermare l'interessamento del Governo verso queste forme assai nobili ed utili di associazione e di fornire incitamento alla creazione di qualcuno di tali Istituti.

Esaminate quindi la natura e le operazioni delle Società concorrenti la Commissione rilevò che nessuna di esse si propone di compiere le sole operazioni indicate nell'art. 17 della legge 29 marzo 1906, n. 100, e stabilì pertanto di intendere la clausola dell'art. 4 del bando di concorso, che dichiara da preferirsi quelle Casse agrarie che facciano esclusivamente le operazioni suddette, nel senso che a tali operazioni si debba avere principalmente riguardo nell'assegnazione dei premi. La Commissione formulò tuttavia il voto che nel bando del prossimo concorso sia temperata la rigidità della clausola su accennata e sia per lo meno riconosciuta alle operazioni di credito in natura parità di titolo con quelle in danaro, quando non siano da queste scompagnate.

Per ottemperare alle condizioni del bando di concorso la Commissione stimò inoltre necessario fissare le sue preferenze a favore di quei concorrenti che risultarono funzionanti da enti intermediari del Banco di Sicilia per la ragione che la conformità dei prestiti concessi dagli enti intermediari è provata in modo non dubbio dal fatto che le cambiali rilasciate dagli agricoltori in corrispondenza di tali prestiti siano state riscontate presso il Banco. D'altra parte tuttavia la Commissione non si è dissimulato che tale difficoltà di provare in modo irrefutabile la vera natura delle operazioni pone gli enti non affidati al Banco in una condizione di inferiorità rispetto a quelli affidati ed ha quindi accennato all'opportunità che sia per l'avvenire conferita alle Commissioni la facoltà di accertare anche mediante ispezioni tale natura.

In base agli esposti criteri la Commissione ha quindi formulato per il conferimento dei premi le seguenti proposte:

1° che l'unico premio di 1ª categoria, di lire tremila sia aggiudicato alla *Società cooperativa agricola di Misilmeri* la quale ha curato in sommo grado il frazionamento del credito e l'equa distribuzione di esso e, avendo iniziato le sue operazioni solo nel maggio del 1908, ha saputo in pochi mesi svolgere una larga azione informata ai più sani criteri;

2° che i due premi di 2ª categoria, di L. 2000 ciascuno siano aggiudicati alla *Cassa agraria popolare di Mirabella Imbaccari* e alla *Cassa agraria di prestiti di Casteldaccia*, che si distinguono: la prima per larga ed equa distribuzione del credito non che per lo sviluppo dato alle sovvenzioni per acquisto di scorte, operazioni assai utili al miglioramento dell'agricoltura; la seconda per la copiosa concessione di piccoli prestiti in favore degli agricoltori più umili, azione tanto più degna di essere rilevata e lodata in quanto la Cassa è costituita con l'intervento di importanti proprietari;

3° che i tre premi di 3ª categoria di L. 1000 ciascuno siano aggiudicati alla *Cassa rurale operaia di piccoli prestiti « La Previdente » di Borgetto*, alla *Cassa rurale democratica cristiana di Terranova di Sicilia* e alla *Società cooperativa agricola di produzione e lavoro ni San Michele di Ganzaria*, le quali se presentano maggior numero di deficienze relativamente alle Società su menzionate, rivelano d'altro canto pregi superiori a quelli delle altre concorrenti.

La Commissione ha stimato infine doveroso segnalare i meriti eminenti di uno tra gli Istituti che hanno preso parte al concorso per il quale non potè, in conseguenza dei criteri adottati, proporre l'assegnazione di alcun premio. L'Istituto di cui si tratta è la Cassa agraria cattolica di San Cataldo, la quale si distingue per i poderosi mezzi di cui dispone, per il larghissimo esercizio del credito in danaro e in natura agli agricoltori e per la svariata e intelligente azione spiegata in pro' dell'agricoltura.

La Commissione, augurandosi che essa possa in un prossimo concorso fornire una convincente dimostrazione della natura specificamente agraria delle sue operazioni, ha proposto che le sia conferito frattanto uno speciale attestato di benemerenza.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1909 col quale è aperto un concorso a 11 posti di segretario di 4ª classe nell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, industria e commercio;

Determina:

Art. 1.

Il termine stabilito dal decreto Ministeriale 30 maggio 1909 per l'invio delle domande di ammissione al concorso ad 11 posti di segretario di 4ª classe nel Ministero d'agricoltura, industria e commercio è prorogato fino a tutto il 15 settembre 1909.

Art. 2.

Le prove di esame relative al concorso suddetto avranno principio il giorno 11 ottobre, alle ore 9 antimeridiane, nella sede del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Roma, 28 luglio 1909.

Il ministro
COCCO-ORTU.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La situazione nella Spagna e nel Marocco si ritiene sempre grave e le informazioni ufficiali ed ufficiose sono in contradizione con quelle che arrivano a far pervenire i privati.

Il corrispondente del *Temps* da Madrid in data di ieri telegrafa:

È pervenuto al Governo centrale un telegramma del capitano generale della Catalogna che annunzia che i capi rivoluzionari di Barcellona si sono arresi alle autorità.

Il numero dei morti negli scontri avvenuti tra dimostranti e truppe è assai rilevante. Il cannone ha distrutto 23 case a Barcellona.

I tribunali militari funzionano ed emettono sentenze che vengono eseguite senza ritardo.

Il Re ed il ministro della guerra hanno ricevuto la visita dei marescialli Lopez Dominguez e Primo de Rivera.

I generali Luch e Polavieja ed oltre cento ufficiali superiori hanno offerto il loro concorso contro il movimento dei rivoluzionari, movimento che le autorità dicono già dappertutto represso, salvo a Barcellona, ove continua ancora.

Sono stati inviati nella Catalogna 10 reggimenti di cavalleria, 5 di artiglieria e 15 battaglioni di fanteria.

Il Governo ha ricevuto molte offerte di concorso da parte d uomini politici di tutti i partiti, anche di repubblicani moderati.

Molto in disaccordo con queste informazioni fornite evidentemente dal Governo spagnuolo al giornalista francese, è un dispaccio da Cerbere ai giornali francesi, giunto ieri a Parigi. Esso è così concepito:

Un treno è arrivato da Gerona. I viaggiatori che provenivano da Barcellona, si erano recati da Barcellona a San Feliu per mare, da San Feliu a Gerona a piedi ed a Gerona hanno preso il treno per Cerbere.

A Barcellona la rivoluzione va estendendosi.

La Casa del popolo è stata bombardata dall'artiglieria.

Tutti i conventi sono stati incendiati, ad eccezione di quello della Calle Caspo che era difeso dalla truppa e dalla guardia civile.

I forti di Montjuch hanno bombardato le Ramblas ed il Parco.

Migliaia di rivoluzionari in armi hanno giornalmente scontri colla forza armata.

I rivoluzionari hanno formato un Comitato che dirige il movimento insurrezionale.

Il ponte di Caldas de Malavella è stato fatto saltare colla dinamite.

A Cassa de la Selva, a San Feliu ed a Palamos le comunicazioni sono state intercettate.

I *somatinos*, istituzione di borghesi armati propria alla Catalogna, impediscono la circolazione in parecchi punti e tengono testa alla guerra civile.

In Francia ed in Inghilterra la situazione della Spagna desta non poche preoccupazioni. La stampa dei due paesi se ne occupa e la commenta largamente, esprimendo unanimemente l'augurio che la situazione attuale abbia presto termine.

La *Petite République* protesta con indignazione contro l'affermazione che la Francia abbia spinto la Spagna in un'avventura al Marocco.

L'*Aurore*, il *Radical*, l'*Eclair*, la *République française*, il *Journal*, il *Gaulois* ed il *Figaro* sono convinti che la Spagna potrà fare lo sforzo considerevole necessario per vincere le popolazioni più bellicose del Marocco. La Francia, dicono i giornali, è solidale colla Spagna al Marocco. La sconfitta degli spagnuoli avrebbe le più gravi conseguenze per la situazione della Francia in Africa ed in tutta l'Europa.

Il *Rappel* non vede quali vantaggi potrà portare alla Spagna una guerra marocchina, che ha conseguenze così terribili.

Il *Petit Parisien* scrive a proposito della situazione a Melilla:

Bisogna in queste circostanze critiche liberare chiaramente la responsabilità della Francia. Non è esatto, come affermarono alcuni giornali di Madrid, che la Francia abbia incitato il Governo della penisola iberica a fare una punta nel Riff; non è esatto, come hanno detto altri giornali, che la Spagna abbia preso la decisione di agire in seguito a negoziati aperti fra la Germania, l'Inghilterra ed il nostro paese.

Il *Times* dice che il Governo spagnuolo sembra fare fronte alle difficoltà della situazione con fermezza, ed aggiunge « la avversione popolare alla guerra rende necessario il successo delle armi spagnuole al Marocco ».

Termina dicendo che la situazione è molto penosa e che occorrerà al Governo molto coraggio e senno.

Lo *Standard* termina così i suoi commenti:

gie del paese debbono essere riunite per far fronte ad un nemico esterno.

***

Un gruppo di deputati francesi si è recato nei paesi baltici. Il *Temps* così descrive le accoglienze da essi ricevutevi nella Norvegia:

I parlamentari francesi sono arrivati ieri in Norvegia venendo dalla Svezia. Essi sono andati in vettura a Brevjdablik, ove li aspettava una colazione. Il sindaco ha fatto un brindisi agli ospiti; d'Estournelles de Costant ha risposto con un brindisi alla Norvegia.

Alle due e mezzo essi sono partiti a bordo d'un vapore per Cristiania; allo tre un altro vapore partiva da questa città con i membri dell'ufficio dello Storthing e il Consiglio municipale. Quando i vapori si sono incontrati, tutti e due si sono salutati con una salva di colpi di cannone.

La musica ha suonato l'inno norvegese e la Marsigliese, in mezzo agli applausi. All'arrivo, il presidente dello Storthing, Berner, si è recato a bordo del vapore, ove ha augurato il benvenuto ai parlamentari francesi.

« Noi altri norvegesi - egli ha detto - non possiamo offrire che poco, ma possiamo offrire una cosa che voi non saprete rifiutare: la nostra simpatia vivissima verso voi e la Francia e verso le grandi idee di civilizzazione che rappresentate. Noi siamo partigiani dell'idea sublime della pace e della fratellanza dei popoli; voi ci troverete sempre al vostro fianco nel lavoro per il trionfo di questa idea ».

Egli terminò pregando i suoi compatriotti a gridare: « Evviva gli ospiti francesi! ».

D'Estournelles de Constant ringraziò, in nome de' suoi compatriotti, dell'accoglienza loro stata fatta. Domandò ai francesi di gridare evviva per la Norvegia.

Una folla enorme, ammassata sui moli, ha salutato i parlamentari francesi.

Il gruppo dell'arbitrato dello Storthing ha dato ieri sera un pranzo di ricevimento.

Grieg ha augurato il benvenuto ai parlamentari francesi; d'Estournelles de Constant ha ringraziato ed ha letto un telegramma di benvenuto del Re e della Regina ed ha fatto un brindisi ai marinai norvegesi.

Il presidente dello Storthing, Berner, ha alzato il suo bicchiere in onore del presidente Fallières.

***

Ieri l'altro a Lima venne aperta la sessione del Parlamento peruviano. Vi fu letto un messaggio del presidente, il quale dichiarò che le relazioni colla Bolivia sono turbate; crede tuttavia che la soluzione del conflitto sia prossima. Espresse la speranza che la questione di frontiera tra il Perù e il Chilì sarà presto regolata. Disse poi che il bilancio finanziario del 1908 presenta un disavanzo di 136,143 sterline. Il commercio generale è pure in diminuzione di 592,000 tonnellate sull'anno 1907.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. A. R. il Duca d'Aosta giunse iermattina a Roma

S. E. Giolitti. — Iersera, col diretto delle ore 20.40, è partito per Torino e Bardonecchia il presidente del Consiglio, salutato alla stazione ferroviaria dai ministri e sottosegretari di Stato presenti in Roma, da parecchi funzionari del Ministero e dalle autorità.

In Campidoglio. — Il Consiglio municipale di Roma, riunitosi iersera in seduta pubblica, sotto la presidenza del sindaco Nathan, udite le comunicazioni riguardo al mutuo di cinque milioni per le case degli impiegati e al piano regolatore, sanzionato dal Consiglio di Stato, discusse la proposta: Progetto di regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame a forma dell'art. 41 della legge 11 luglio 1907, n. 152.

Dopo un'opportuna discussione, respinta la proposta di sospensiva venne approvato l'intero regolamento.

Approvaronsi quindi varie altre proposte fra le quali la nuova convenzione per il Liceo musicale di Santa Cecilia.

Alle 24 la seduta venne tolta.

Per i danneggiati dal terremoto. — Ieri, sotto la presidenza di S. A. R. il Duca d'Aosta, e presenti quasi tutti i suoi membri, si è riunito il Comitato centrale di soccorso per i danneggiati dal terremoto calabro-siculo.

Il comm. Stringher lesse una elaborata relazione, che sarà resa di pubblica ragione, sull'azione spiegata dal Comitato, relazione che ebbe l'approvazione ed il plauso del Comitato.

Ospiti. — A Porto Maurizio si trovano alla villa Pertusio, presso miss Carew, sorella di m.rs Roosevelt, i figli di Roosevelt, miss Ethel ed Archie, diciottenne la prima, sedicenne il secondo.

Domani raggiungeranno l'ambasciatore italiano a Washington, barone Mayor des Planches e l'ambasciatrice, i quali prenderanno seco i due figli di Roosevelt, per far loro visitare parte del Piemonte, delle Prealpi e delle Alpi.

M.rs Roosevelt ha affidato i due figli, che sono lietissimi di compiere questo viaggio, all'ambasciatrice ed all'ambasciatore d'Italia, dicendo che non avrebbe saputo a chi, con maggior fiducia, affidarli.

Per l'esportazione al Canadà. — La Camera di commercio italiana in Londra nel suo Bollettino richiama l'attenzione degli esportatori italiani sui progressi che il commercio americano e germanico fa nel Canadà in confronto di quello inglese, malgrado che questi goda di tariffe preferenziali.

Americani e tedeschi guadagnano terreno, perchè mandano speciali agenti a studiare i bisogni del mercato, e forniscono le quotazioni dei prezzi e delle misure nella moneta e col sistema del paese.

È necessario che gli europei vadano a cercare le ordinazioni al Canadà invece di attendere che i canadesi si rivolgano a loro, poi che essi possono trovare nei vicini Stati Uniti quanto possono desiderare.

Queste norme il Bollettino raccomanda agli industriali italiani, desiderosi di aprirsi nuovi mercati.

Fenomeni tellurici. — Il prof. Stiattesi, dell'Osservatorio di Quarto (Castello), Firenze, comunica che oggi alle ore 12.3 si sono cominciate a produrre importanti registrazioni di un terremoto avvenuto a 9683 chilometri di distanza.

Si crede che si tratti di un forte terremoto in America.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della seconda decade di luglio, reca:

« Il tempo prevalentemente bello di questa decade e l'inalzamento della temperatura hanno sensibilmente favorito lo sviluppo della vegetazione. In tutto il Regno si attende alla trebbiatura che dà prodotto generalmente soddisfacente. Il secondo taglio del fieno compensa in parte lo scarso raccolto del maggengo. Il granturco, le barbabietole, i foraggi e le altre culture erbacee si sono avvantaggiati in molti luoghi del clima della decade ora trascorsa: tuttavia in alcune parti le dette coltivazioni difettano di umidità. La vite vegeta generalmente rigogliosa, bene l'olivo, abbondanti le frutta ».

Movimento commerciale. — Il 29 corr. a Genova, furono caricati 1014 carri, di cui 432 di carbone pel commercio e 115 per l'amministrazione ferroviaria; a Venezia 271, di cui 61 di carbone pel commercio e 63 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 335, di cui 240 di carbone pel commercio e 59 per l'amministrazione ferroviaria; a Livorno 177, di cui 45 di carbone pel commercio e 25 per l'amministrazione ferroviaria, e a Spezia 140, di cui 104 di carbone pel commercio.

Marina militare. — La R. nave *Aretusa* è giunta a Suez il 29 corrente.

Marina mercantile. — Proveniente da Hong-Kong, ha proseguito da Penang per Bombay il piroscafo *Capri*, della N. G. I.; e per Hong-Kong l'*Ischia* della stessa Società. — Da Suez ha transitato per l'Italia il *D. Balduino* pure della N. G. I. — Il *Taormina* della Società Italia è giunto il 29 a New York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MELILLA, 30. — Il combattimento del 27 luglio è stato accanito. Cinque battaglioni vi presero parte sotto il comando del generale di brigata Pintos. Questi si era momentaneamente seduto sopra un sasso, quando cadde, colpito alla testa da una palla. I tenenti colonnelli dei battaglioni dei cacciatori di Arapiles e Las Novas continuarono ad avanzare, alla testa delle truppe, alle quali diedero l'esempio del coraggio, ma furono colpiti insieme con parecchi altri ufficiali di questo stesso battaglione. Mentre si raccoglievano i feriti sul campo di battaglia, furono feriti due contadini, tra quelli che si sono offerti come volontari per il servizio di ambulanza. Poco dopo le otto di sera il combattimento terminò.

Un soldato del battaglione di Las Novas ha coraggiosamente strappato dalle mani dei Mauri due *mauser* carichi di munizioni.

Ieri hanno avuto luogo i funerali delle vittime. Il governatore di Melilla era alla testa del corteo.

È giunta una nave con materiale d'artiglieria di rinforzo

L'AVANA, 30. — Il Gabinetto si è dimesso.

PARIGI, 30. — I giornali ricevono da Orano:

Una corrispondenza da Melilla informa che il combattimento del 27 luglio fu estremamente micidiale per gli spagnuoli. I riffani erano in numero di 30,000 e si avanzarono fino sotto Melilla. Tre compagnie intere di fanteria spagnuola scomparvero. Gli ospedali della costa rigurgitano di feriti.

CERBERE, 30. — Nessun treno è partito stamane per l'interno della Spagna. Sembra che per il momento i governatori siano impotenti a ristabilire le comunicazioni per ferrovia.

Si annunzia che il capo del partito repubblicano spagnuolo Alessandro Leroux sbarcherà a Bordeaux. Il Governo fa sorvegliare il suo arrivo.

Si conferma che il convento delle suore carmelitane di Amer, in provincia di Gerona, è stato incendiato. Una viva agitazione si manifesta in tutta la Provincia.

HENDAYE, 30. — Mandano da San Sebastiano, in data di oggi, che le informazioni ufficiali sono le sole giunte oggi dall'interno della Spagna. La situazione sembra grave in Catalogna.

Prevedendo disordini in Biscaglia, ove aumenta l'agitazione, il capitano generale Aguilar, comandante militare della regione, è partito stamane per Bilbao col suo stato maggiore.

PARIGI, 30. — Il presidente della Repubblica è partito all'1.45 per Cherbourg, ove si reca per incontrarsi con lo Czar. Il presidente Fallières è stato calorosamente acclamato alla sua partenza.

Il presidente è accompagnato dai ministri degli esteri, della

guerra e della marina e dal sottosegretario di Stato per la marina, dall'ambasciatore di Russia a Parigi e dall'ambasciatore di Francia a Pietroburgo.

MADRID, 30. — Un dispaccio ufficiale da Melilla, in data 29, ore 2.40 di sera, dice che notizie di fonte indigena informano che durante il combattimento dell'altro ieri l'harka avrebbe avuto un centinaio di morti e qualche centinaio di feriti. Numerosi kabili che facevano parte del contingente combattente sarebbero rientrati nei loro duar.

Il comandante della piazza di Alhucemas comunica che non avendo i capi delle tribù degli Axdir fatto delle scuse per l'aggressione di ieri, l'artiglieria del guardiacoste *Numancia* ha aperto nuovamente il fuoco contro la costa.

CERBERE, 30. — Mandano da Figueras che la calma è stata ristabilita in quella città. Le autorità hanno proceduto questa mattina all'arresto di 22 rivoltosi che sono stati tradotti in prigione. Parecchi rivoluzionari sono riusciti a fuggire ed a raggiungere la frontiera franco-spagnuola.

BAIONA, 30. — Mandano da San Sebastiano:

Un dispaccio da Tarragona annuncia che la popolazione di quella città non ha aderito al movimento rivoluzionario.

Si lavora a riparare le linee telegrafiche che sono state tagliate. Il corriere di Tarragona è stato inviato a Barcellona oggi per mare.

Il tentativo della distruzione della strada ferrata era stato fatto per impedire ai riservisti di raggiungere i loro corpi, ma i riservisti vi si recano con tutti i mezzi ed anche a piedi.

Mandano da Tarragona che grandi precauzioni sono state prese.

Questa mattina alle ore 5 i soldati sorvegliavano i dintorni della città e proteggevano gli operai che si recavano al lavoro.

Il movimento dello sciopero è fallito, grazie alle misure coercitive prese dal governatore civile.

Regna la tranquillità più completa.

CHERBOURG, 30. — Oltre ventimila forestieri sono giunti per assistere all'arrivo del presidente Fallières e dello Czar.

Grandi antenne sono state innalzate nelle vie con stendardi dai colori francesi e russi.

Regna in città grande animazione.

Il tempo è coperto.

WASHINGTON, 30. — *Camera dei rappresentanti.* — Payre presenta la relazione della Commissione per la revisione delle tariffe doganali, ed annunzia che il *bill* attuale porta in generale una diminuzione dei dazi doganali in vigore. La diminuzione riguarda specialmente i dazi sugli oggetti necessari alla vita, mentre gli aumenti gravano piuttosto sugli articoli di lusso.

Il capitolo dei metalli è quello che ha subìto le riduzioni più forti.

Il capitolo delle lane non è stato modificato e quello dei cotoni è stato interamente rimaneggiato ed è stato rialzato di circa il tre per cento in media. Anche il capitolo delle seterie è stato rimaneggiato e vi è stata data la preferenza ai dazi specifici, onde ne risultano delle tariffe più elevate.

Le pelli sono ammesse in franchigia; i cuoi e le sellerie sono colpiti da dazi meno elevati. Tutte le opere d'arte che datano da oltre 20 anni entrano in franchigia. Il legno per la fabbricazione delle pipe è colpito con una tassa del 15 0|0 *ad valorem*. Le mercerie di cotone subiscono un aumento, che per i merletti di lusso varia fino al 60 ed al 70 0|0 *ad valorem*.

Payne continuando l'esposizione del *bill* che modifica la tariffa doganale dice che vi è aumento sulle cartoline postali, sui fuochi d'artificio, sui vestiti e sulla bigiotteria. Sarà istituito un tribunale d'appello per l'applicazione delle tariffe doganali ed un Consiglio delle dogane incaricato d'informare il presidente della Confederazione quando vi fosse luogo di applicare la tariffa massima.

Payne dichiara pure che il *bill* autorizza l'emissione di buoni per coprire le spese del canale di Panama, ed autorizza pure l'abrogazione dei trattati di reciprocità che giungeranno tutti alla scadenza, dietro notificazione, dieci giorni dopo la promulgazione del *bill*. Gli altri trattati termineranno in ottobre.

CHERBOURG, 30. — La divisione navale francese che deve recarsi incontro all'Imperatore ed all'Imperatrice di Russia salperà questa notte.

Il semaforo ha segnalato alle ore 10.30 pom. che la squadriglia russa è arrivata all'altezza del capo Gris Nez.

CHERBOURG, 30. — Il treno presidenziale è arrivato a Cherbourg alle 8.50 pom. ed ha proseguito immediatamente per l'arsenale.

Una grande folla ha acclamato il presidente della Repubblica.

Il presidente Fallières è disceso all'arsenale ove è stato ricevuto dagli ammiragli Jauréguiberry, Jonquières e Bellure e dai deputati e senatori del dipartimento.

Sono stati resi al presidente gli onori militari.

Il presidente col personaggi del seguito si è recato subito a bordo della corazzata *Verité* dove passerà la notte.

CAEN, 30. — Al passaggio del treno presidenziale per questa stazione le autorità hanno ossequiato il presidente Fallières, il quale, rispondendo agli auguri ed alle felicitazioni rivoltegli, ha detto che andando a Cherbourg, egli compie un dovere patriottico. L'alleanza che unisce la Francia alla Russia non ha bisogno di essere consolidata. Essa ha già dato i suoi frutti.

L'incontro del presidente della Repubblica francese col Sovrano della grande nazione alleata non potrà che contribuire all'affermazione della pace del mondo e il mondo intiero non potrà che essere riconoscente alla Francia ed alla Russia.

LONDRA, 30. — Il conflitto fra i proprietari di miniere di carbone ed i minatori è terminato mediante un accordo. Perciò lo sciopero non si effettuerà più.

BAIONA, 30. — Mandano da San Sebastiano che i giornali madrileni annunziano che il Governo ha ordinato la chiusura della Casa del popolo.

Il capo del partito socialista, Pablo Iglesias, è stato arrestato in seguito ai preparativi di uno sciopero generale per lunedì prossimo.

PERPIGNANO, 31. — Notizie dalla Spagna recano che a Matarò il posto della dogana è stato incendiato dai rivoltosi, che hanno messo fuoco pure al convento dei Salesiani.

A Barcellona sulla Rambla, volendo i rivoltosi assalire i negozi, è avvenuto uno scontro fra la Guardia civile ed i rivoltosi. Vi sono stati morti e feriti.

Una persona di Port Bou, che si era recata martedì mattina a Barcellona in ferrovia e che per ritornare ha dovuto mercoledì sera, in barca, recarsi a San Feliu de Guixolo, donde andò a piedi a Gerona, ha narrato che il fuoco di fucileria è incominciato martedì mattina nel sobborgo di Gracia e che i rivoltosi nella sera hanno incendiato un convento, e, recatisi sulla piazza Sant'Antonio, hanno continuato la loro opera devastatrice.

A Figueras dei cento riservisti che furono mobilizzati, due soltanto si presentarono alla caserma.

A Granollers i sediziosi invasero una chiesa, saccheggiarono e portarono via le statue in legno e le sedie e poi le bruciarono sulla pubblica piazza.

LONDRA, 31. — Telegrafano al *Times* da Barcellona (via Cerbère), 30: La situazione è sempre grave. I conflitti sanguinosi nelle vie non cessano e le grandi vie sono spazzate dal fuoco dell'artiglieria. Novemila rivoluzionari e molti anarchici hanno costituito un Comitato di salute pubblica. Una riunione dei capi carlisti ha avuto luogo a Figueras e si attende l'arrivo del pretendente Don Jaime per metterlo alla testa della ribellione.

PARIGI, 31. — Intervistato dal corrispondente del *Figaro*, a Madrid, il ministro dell'interno ha dichiarato che l'insurrezione a Barcellona, che il Governo è riuscito a domare, fu di una orribile gravità.

Non vi fu nulla di più spaventoso ai tempi della Comune a Pa-

rigi. I rivoluzionari afferrarono avidamente l'occasione che veniva loro offerta dalla partenza di una parte della guarnigione per Melilla, per fare un colpo da lunga mano preparato. Mercè l'energia del Governo e la rapidità della repressione il colpo non è riuscito. La resistenza continua ancora nei sobborghi, ma si può essere certi che il Governo è ora completamente padrone della situazione.

MESSICO, 30. — Stamane sono state avvertite due violente scosse di terremoto la prima verso le 4.20 e la seconda verso le 4.25.

Un grande numero di abitazioni nei quartieri poveri sono crollati uccidendo cinque persone e ferendone mortalmente tre.

Telegrammi ricevuti da vari punti della Repubblica dicono che le scosse sono state avvertite in numerosissime località e che sono state violentissime.

La città di Acapulco è stata per metà distrutta. Vi sono stati numerosi morti e feriti.

Nello Stato di Guerrero quindici persone sarebbero rimaste uccise.

A Santa Giulia le comunicazioni sono tagliate fra il littorale e l'interno.

FRIEDRICHSHAFEN, 31. — Il dirigibile *Zeppelin II*, partito di qui stamane alle 3.40 per Francoforte sul Meno e Colonia, è passato alle 5.15 sopra Ulm.

MADRID, 31. — L'*Imparcial* pubblica notizie da Alhucemas, in data 30, circa il combattimento del 29 luglio:

I Beni Urriguel erano ritornati al *duar* per seppellire i morti; e si erano riuniti di fronte a Melilla da 5 a 6 mila dei Souk.

Le autorità militari di Alhucemas, che sorvegliavano la loro attitudine, decisero di profittare della occasione per punirli di avere preso parte al combattimento contro Melilla e di prepararsi a prendervi parte di nuovo.

Le batterie dei forti furono puntate allora sui Souk.

La caduta di una granata produsse un effetto indescrivibile. Abbandonando morti e feriti, i mauri fuggirono da tutte le parti rifugiandosi nelle loro case, donde poco dopo cominciarono a sparare contro il forte, ma il fuoco era inutile a causa della distanza. Nondimeno i cannoni di Alhucemas continuavano a bombardare.

La notte era intanto caduta; i nemici si avvicinarono con grande precauzione, sparando qualche colpo verso il forte, senza effetto. Oggi il bombardamento continua.

MELILLA, 31. — Milleseicento uomini di fanteria e centottanta di artiglieria, con cannoni da campagna, sono sbarcati ieri. Nuovi rinforzi sono attesi da un momento all'altro.

Duecentotrenta feriti sono partiti. È stata montata al forte di Camellos una batteria di grossa artiglieria, la cui portata giunge fino alla sommità del Gurugù.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del R. Osservatorio del Collegio Romano

30 luglio 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	754.65.
Umidità relativa a mezzodì	48.
Vento a mezzodì	S. W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 31.4. minimo 21.1.
Pioggia in 24 ore	—

30 luglio 1909.

In Europa: pressione massima di 768 sul golfo di Guascogna; **minima** di 742 sul Golfo di Finlandia.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente salito sino a 4 mm. sul Veneto; temperatura aumentata nell'Italia inferiore, diminuita in Piemonte e Marche, irregolarmente variata altrove.

Barometro: massimo a 762 lungo l'arco alpino; 757 al sud-Sicilia ed estreme Puglie.

Probabilità: venti moderati intorno a nord sull'Italia settentrionale e sull'Adriatico; intorno a ponente altrove; cielo generalmente sereno.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 30 luglio 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente — Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	26 8	21 0
Genova	sereno	calmo	27 4	21 3
Spezia	sereno	calmo	29 4	19 8
Cuneo	sereno	—	30 0	19 2
Torino	sereno	—	29 6	16 0
Alessandria	sereno	—	32 0	16 9
Novara	sereno	—	32 5	18 9
Domodossola	sereno	—	31 0	12 4
Pavia	sereno	—	33 3	13 4
Milano	1/4 coperto	—	35 2	18 9
Como	sereno	—	32 7	20 8
Sondrio	sereno	—	29 9	15 2
Bergamo	1/2 coperto	—	29 6	21 0
Brescia	3/4 coperto	—	30 3	20 5
Cremona	sereno	—	33 2	24 2
Mantova	3/4 coperto	—	31 0	20 2
Verona	sereno	—	32 8	22 9
Belluno	3/4 coperto	—	27 8	18 4
Udine	1/4 coperto	—	29 5	17 7
Treviso	sereno	—	33 4	19 1
Venezia	1/4 coperto	legg. mosso	30 0	19 3
Padova	1/4 coperto	—	29 6	20 0
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	sereno	—	30 8	18 1
Parma	sereno	—	31 4	21 0
Reggio Emilia	1/4 coperto	—	31 3	21 0
Modena	1/2 coperto	—	30 6	19 7
Ferrara	sereno	—	30 0	18 4
Bologna	sereno	—	29 7	21 0
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	31 2	22 4
Pesaro	sereno	mosso	27 4	19 2
Ancona	1/4 coperto	calmo	31 4	22 0
Urbino	1/4 coperto	—	28 9	19 7
Macerata	sereno	—	29 9	19 5
Ascoli Piceno	sereno	—	33 5	22 0
Perugia	sereno	—	30 4	20 3
Camerino	sereno	—	28 8	17 0
Lucca	sereno	—	28 2	18 3
Pisa	nebbioso	—	28 1	19 0
Livorno	3/4 coperto	calmo	28 5	20 8
Firenze	sereno	—	31 8	19 0
Arezzo	sereno	—	32 4	18 8
Siena	sereno	—	29 8	19 2
Grosseto	sereno	—	32 3	19 5
Roma	sereno	—	31 7	21 1
Teramo	sereno	—	33 2	21 0
Chieti	sereno	—	32 9	21 2
Aquila	sereno	—	30 2	16 6
Agnone	sereno	—	29 9	18 0
Foggia	sereno	—	33 0	24 0
Bari	sereno	calmo	29 1	22 0
Lecce	sereno	—	35 0	23 5
Caserta	sereno	—	32 9	19 5
Napoli	sereno	calmo	30 0	21 2
Benevento	sereno	—	31 4	19 5
Avellino	—	—	—	—
Caggiano	sereno	—	30 0	17 0
Potenza	sereno	—	29 4	18 1
Cosenza	sereno	—	35 0	22 2
Tiriolo	3/4 coperto	—	26 7	15 8
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	26 9	21 7
Palermo	1/4 coperto	calmo	30 9	16 3
Porto Empedocle	1/4 coperto	mosso	31 0	21 0
Caltanissetta	sereno	—	33 0	26 0
Messina	1/4 coperto	legg. mosso	31 5	23 2
Catania	sereno	legg. mosso	33 5	21 8
Siracusa	sereno	legg. mosso	33 5	22 6
Cagliari	sereno	legg. mosso	32 0	19 0
Sassari	3/4 coperto	—	21 8	17 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*